



DETERMINA DEL LIQUIDATORE N. 117 DEL 20.01.2019

Oggetto: determina di acquisto server.

Il Liquidatore

PREMESSO CHE:

- La società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione è una società partecipata al 51% da un Ente Locale, Comune di Cisterna di Latina (LT), e quindi è sottoposta al rispetto del cosiddetto "Codice Appalti" d.lgs. n. 50/2016;
- La società Cisterna Ambiente S.p.A. è stata posta in liquidazione volontaria in data 01.05.2015 e successivamente con delibera di assemblea straordinaria del 28.07.2016 i soci hanno nominato il dott. Pino Paoletti quale liquidatore della società.
- Il Comune di Cisterna di Latina con Ordinanza Sindacale nr. 91 del 30.06.2018 ha provveduto a conferire ulteriore proroga del contratto di servizio dal 01.07.2018 al 20.09.2018.
- Con Delibera di Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 luglio 2018 veniva nominato il sottoscritto liquidatore della Società in sostituzione del dott. Pino Paoletti;
- A seguito di incontri con il socio di maggioranza è stata confermata la volontà dello stesso socio di strutturare un percorso per la gestione *in house* del servizio e che la Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione dovrà, comunque, proseguire il servizio pubblico, essenziale per la città;
- l'entrata in vigore del nuovo Regolamento UE 2016/679, che ha novellato il Decreto Legislativo 196/2003, integrato con le ulteriori modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 101/2018;
- la Cisterna Ambiente spa in liquidazione gestisce dati in larga scala, ovvero le iscrizioni a ruolo TARI per lo svolgimento del servizio di raccolta porta a porta, la differenziata informatizzata e il ritiro dei rifiuti ingombranti;
- è in atto la funzione di adeguamento degli archivi cartacei, attraverso un gestionale documentale di rete;
- la Cisterna Ambiente al momento è sprovvista di licenze software originali, che non garantiscono aggiornamenti di sicurezza, recando un inadempimento delle su citate leggi sulla privacy;
- la Cisterna Ambiente per i server remoti, il sito Web e i gestionali on-line, ha già provveduto ad installare i certificati di sicurezza SSL a 256 bit;
- per la condivisione e la gestione dei dati è necessario l'acquisto di un server dotato di servizi di directory e gestione degli accessi, con cambio password trimestrale, un sistema di backup in RAID e una continuità garantita della corrente elettrica tramite gruppo;
- ai fini delle leggi in materia di protezione dei dati è obbligatorio inserire un firewall con log e restrizioni, antispam, che garantisca tutte le connessioni in entrata ed uscita;
- tutto ciò descritto deve essere considerato nel rispetto dell'organigramma aziendale, con i rispettivi ruoli e permessi

TENUTO CONTO che la gestione della società, per cause di forza maggiore ed indipendenti dalla volontà del Liquidatore e del personale attualmente operante, prosegue in condizioni di urgenza ed emergenza al solo scopo di garantire lo svolgimento del servizio di raccolta dei RR.SS.UU, servizio primario essenziale per la tutela della salute pubblica, in attesa della pubblicazione della gara di appalto in corso di definizione da parte del Comune di Cisterna di Latina, o per la definizione del percorso di gestione *in house* del servizio, come indicato nell'Assise Consiliare del 30 giugno 2018;

RICHIAMATO:

Cisterna Ambiente S.p.A. in liquidazione - Traversa di via 1° maggio snc - 04012 Cisterna di Latina -
Tel. 0696 020 028 - Fax 0696 871 437 Capitale Sociale € 110.000,00 i.v. - Numero R.E.A. 146276 -
P.IVA/C.F. 02106980598 - www.cisternambiente.it

quanto illustrato nelle premesse e nelle motivazioni delle Ordinanze Sindacali nr. 91 e 156 del 2018 del Comune di Cisterna di Latina, che qui si intendono richiamate e trascritte;



VISTI:

- ☐ l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- ☐ il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:
 - o l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;
 - o l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - o l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - o l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - o l'articolo 63 sulle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando;
 - o l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - o l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - o l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

- a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;
- b) nei casi di specie, trattandosi di affidamenti ciascuno di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza "; rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di utilizzo di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;
- c) Visto l'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";
- d) rilevato che, a richiesta precisa, il Ministro dell'Economia e Finanza (MEF) ha risposto con la nota Prot Num: 0026072/2015 del 04/03/2015 per affermare il diniego alla soc. Cisterna Ambiente alla iscrizione a Consip e MEPA e quindi il divieto di acquistare lavori, beni e servizi sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- e) per tutti gli enti locali, compresi i comuni di piccole dimensioni (e società partecipate), l'articolo 1, comma 501, della legge 208/2015 che ha modificato l'articolo 3, comma 23-ter, del d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014, si applica la possibilità di effettuare acquisti in via autonoma sotto la soglia dei 40.000 euro, in quanto il testo della norma prevede: " Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma



450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, i comuni (e quindi le società partecipate) possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro”;

ATTESO che, comunque, non risulta attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

RILEVATO che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d.lgs 50/2016 è possibile la procedura negoziata mediante affidamento diretto;

STABILITO di procedere, alla formalizzazione dell'acquisto del programma in uso dalla società al fine di evitare disagi nella gestione della contabilità e conseguenze per la mancata esecuzione contrattuale alla luce di quanto concordato il 25 maggio 2018;

VISTI i preventivi pervenuti ed indicati nella tabella che segue:

Servizio richiesto	Società/Professionista
Server + security + hdd con gruppo continuità - licenze	Ispirato srl € 11.744,78
Server + security + hdd con gruppo continuità - licenze	C. S. sas di G.C. € 11.233,00
Server + security + hdd con gruppo continuità - licenze	Dott C. 18.940,00

DETERMINA

1. Di accettare il preventivo proposto dalla Ispirato srls di € 11.744,78 € oltre IVA come per legge per la sistemazione ed acquisto del server, e delle altre specifiche tecniche inserite nel preventivo comprese i programmi con le relative licenze.
2. Di affidare direttamente alla ditta Ispirato srls la fornitura del materiale richiesto ed indicato nel preventivo del 14/9/2018 che prevede l'importo indicato, oltre IVA per legge. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
 - i contratti saranno stipulati nella forma telematica dello scambio della lettera commerciale;
 - le clausole contrattuali sono quelle previste dalla lettera commerciale;
3. Di dare atto che la spesa totale prevista trova copertura nei fondi dell'anno di competenza.
4. Di imputare il pagamento all'anno 2019.
5. Di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le regole di finanza pubblica, come anche richiamato dalle Ordinanze Sindacali nr. 91 e 156 del 2018.
6. Di dare atto che il presente provvedimento equivale a dichiarazione circa le motivazioni alla base dell'affidamento con procedura senza previa pubblicazione del bando, come previsto dall'articolo 121, comma 5, lettera a), del decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010.
7. Di prendere atto che i contratti conseguenti al presente provvedimento non sono soggetti al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).
8. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale della società all'interno della Sezione “Società Trasparente”.
9. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:
 - a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 - b) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli.

Il Liquidatore
Avv. Diego Cianchetti